

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

n. 38/2025 di Reg.

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

del 30/09/2025

Via Stresa 31/b – 00135 ROMA

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE

Per: **GARA 101 - Programma DII – Rinnovo licenza SW Onefirewall Alliance per la prevenzione delle minacce cibernetiche Rep. C4 – II esperimento – CIG B7F7B601E3 - CUP D87H25000940001 – Capitolo 1412/3 – E.F. 2025 – RDO n. 5572855 del 12/08/2025. L'anno duemilaventicinque addì 30 del mese di settembre, =====**

PREMESSO CHE

il Comandante del Comando per le Operazioni in Rete con Determina a Contrarre nr. 454 in data 25/06//2025 ha autorizzato Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento ad effettuare la procedura in economia; che tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con R.D.O. Aperta n. 5572855 in data 12/08/2025, il Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento ha indetto un indagine di mercato; che con il verbale di ricognizione delle offerte n. 40 datato 12/09/20255 l'offerta presentata dalla **Ditta SFERA DEFENCE S.r.l. - Via Giulio Vincenzo Bona, 120 – Roma**, è stata valutata congrua e vantaggiosa per l'A.D. da apposita Commissione all'uopo nominata; si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (le parti)

La **Ditta SFERA DEFENCE S.r.l.**, nella persona della **Sig. Cristiano RUFINI** nato a Roma il 26/10/1980, in qualità di Amministratore Delegato Legale Rappresentante della Ditta predetta, come si evince dalla documentazione custodita in copia agli atti, che nel seguito della presente obbligazione sarà

denominata semplicemente “la Ditta”, si impegna con l’A.D. e per essa con il Comando per le Operazioni in Rete nella persona del Brig.Gen. Maurizio LAMBIASE, Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento che nel seguito della presente obbligazione sarà denominata “l’Amministrazione”, ad effettuare la fornitura in oggetto, come da requisito tecnico operativo e dettaglio prezzi in allegato, che costituisce parte integrante della presente scrittura. =====

ART. 2 (condizioni)

La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l’osservanza del **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49** (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE). =====

ART. 3 (durata della prestazione)

La fornitura/prestazione ha efficacia a decorrere dalla data di accettazione della presente obbligazione commerciale e della discendente lettera di ordinazione e dovrà essere conclusa **entro il 31/10/2025**. La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione nominata dal Comandante del Comando per le Operazioni in Rete, la quale dovrà verificare accuratamente che la fornitura sia stata eseguita conformemente a quanto richiesto e provvederà a redigere il relativo verbale di verifica di conformità. =====

ART. 4 (importo aggiudicato e garanzia fidejussoria)

Per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente obbligazione alla Ditta sarà corrisposto l’importo di **€ 119.502,00 (centodiciannovemilacinquecentodue/00)** **IVA esente ai sensi art. 72 comma 3 punto 2 del DPR 633/72**. La Ditta a garanzia degli obblighi assunti con la presente scrittura, presenta polizza

fideiussoria nr. 28020080209 del 22/09/2025 rilasciata dalla Società TOKIO MARINE HCC per un valore di €. 4.182,57 (quattromilacentoottantadue/57) ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia prestata con la predetta polizza sarà valida dalla data della stipula fino a quella di cessazione della presente obbligazione. L'importo suddetto si intende fisso e invariabile e la Ditta si impegna a non avanzare richieste di revisione di prezzo. =====

ART. 5 (modalità di pagamento)

Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, sarà effettuato a cura dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, a mezzo di bonifico online sul conto corrente bancario/postale dedicato, entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data di avvenuta verifica di conformità/data fattura qualora quest'ultima sia emessa successivamente dalla data di avvenuta verifica di conformità. =====

Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio e, comunque, successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità ove previsto); dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come da dettaglio prezzi in allegato, e dovrà indicare il numero di protocollo della lettera di ordinazione, il numero di CIG, la causale come da oggetto della presente Obbligazione e l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (qualora in presenza di IVA da versare allo Stato). La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n.

55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica **2SR075**. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con
risorse attestata sul capitolo di bilancio **1412/3 - E.F. 2025 sulle IDV 1995286 -
1788755 - 1788721**. =====

ART. 6 (flussi finanziari)

La società assicura e garantisce che il c/c “dedicato” e le persone delegate ad
operare su di esso, sono come da dichiarazione presentata dalla ditta in fase di
offerta ai sensi dell’art. 3 della L.136 del 13.8.2010. **Tale dichiarazione viene
allegata alla presente scrittura e ne costituisce parte integrante.** Ogni
variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su
di esso deve essere immediatamente comunicata all’Ente Militare a mezzo lettera
raccomandata A/R, in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può
essere attribuita all’Ente Militare per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra
dichiarato. La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i
pagamenti relativi al presente ordinativo esclusivamente tramite bonifico bancario
o postale, altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Il
mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del
presente atto negoziale. L’obbligo di tracciabilità si estende a tutti i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del
contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente
dichiarazione, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e successive
modifiche. =====

ART. 7 (patti di integrità)

La Ditta si obbliga al rispetto dei “**Patti di integrità**” sottoscritti in sede di

presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione del presente Atto Negoziale. =====

ART. 8 (penalità)

In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D., fatto salvo quanto previsto dall'art. 134 del D.P.R. 236/2012 in ordine all'esecuzione in danno e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto. Le condizioni stesse, per quanto non allegate alla presente obbligazione, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23/5/1925, n. 827. Inoltre, la presente scrittura sarà soggetta a risoluzione automatica, qualora, la Ditta non adegui le condizioni economiche del presente atto negoziale alle condizioni più favorevoli previste in una eventuale convenzione CONSIP stipulata successivamente al presente atto negoziale ed avente lo stesso contenuto negoziale ("clausola di recesso" ai sensi del D.L. 95/2012 – cd. spending review), senza che la Ditta abbia nulla a che pretendere per la parte del servizio non svolta. =====

ART. 9 (infortuni e danni)

La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle proprie prestazioni. =====

ART. 10 (variazioni)

Per l'esecuzione della presente obbligazione la Ditta elegge il suo domicilio legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - Roma, ove si conviene dovranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero derivare dal presente rapporto. Qualora nel corso di svolgimento della presente obbligazione si verificassero variazioni nella denominazione della Ditta o nelle persone della Ditta stessa autorizzate ad esigere o quietanzare in nome e per conto di essa, dette variazioni dovranno essere debitamente ed immediatamente notificate all'Amministrazione. =====

ART. 11 (tutela dei lavoratori)

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori riguardanti: ===

- le assicurazioni sociali, previdenziali e contributive derivanti da legge e da accordi salariali di lavoro (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattia, ecc.); =====
- quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi salariali, e prevedono, a favore dei lavoratori, assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, contributi ex Ges.ca.l., ecc.; l'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sugli averi della ditta fino al 20% (ventipercento) dell'importo totale della prestazione, qualora l'ufficio competente denunci che la Società non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. =====

La somma trattenuta sarà corrisposta soltanto quando l'ufficio denunciante avrà dichiarato di essersi la Società posta in regola, né la Società potrà prendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. L'Amministrazione si riserva, in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o Casse Edili, di

sostituirsi alla Ditta versando – in tutto o in parte – la somma dovuta in forza della presente obbligazione commerciale direttamente ai predetti Istituti e Casse in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. La Società si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli operai impiegati potrà comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la sospensione dei pagamenti (art. 5 legge 25.01.94 n. 82) nonché la risoluzione dell'atto negoziale. =====

ART. 12 (clausola risolutiva)

La presente obbligazione, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sulla base delle autocertificazioni rese, secondo quanto richiesto dall'articolo 94 del D.LGS 36 del 31 marzo 2023, è da intendersi unilateralmente nulla e senza che la Ditta abbia nulla a pretendere. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei casi previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgl. 36/2023, nell'ipotesi di irrogazione a carico dell'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrarre con la Pubblica Amministrazioni. =====

ART. 13 (clausola di riservatezza)

Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione comunicata dall'altra Parte che desidera che sia mantenuta riservata ai documenti che: (1) risultano chiaramente evidenziati in

forma scritta come riservati, o (2) siano stati dichiarati verbalmente confidenziali, con successiva conferma scritta entro 15 giorni dall'iniziale. La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1) siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Parte ricevente tali informazioni; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Parte ricevente tali informazioni, successivamente alla loro comunicazione da parte della Parte divulgante alla Parte ricevente; (4) siano già nella disponibilità della Parte ricevente al momento della loro comunicazione da parte della Parte divulgante e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte della Parte divulgante senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali la Parte divulgante ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Parte ricevente può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'autorità giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che la Ditta svolge la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T. e la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Ditta attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti che siano diverse dai dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto. =====

ART. 14 (clausola revisione dei prezzi)

Ai sensi dell'art. 60 e successive modifiche ed integrazioni, qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati,

nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione Pagina 3 di 3 alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Gli indici di prezzo per le forniture di beni e servizi, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. =====

ART. 15 (luogo di esecuzione fornitura e contatti)

La fornitura/prestazione deve essere realizzata a cura di codesta Ditta, secondo le modalità riportate nel requisito tecnico operativo in allegato. Eventuale fornitura di materiali dovrà essere effettuata presso i Magazzini del Comando per le Operazioni in Rete – Viale del Castro Pretorio, 57 – 00184 Roma, **indicando i CODICI NATO dei materiali**, previo contatto telefonico con il **Mar.Ca. Alfredo MILITANO** al seguente numero di telefono 06-46914523 - e-mail: consegnatario@cor.difesa.it. =====

Direttore Esecuzione Contrattuale: Ten.Col. Francesco PECCI - tel. 06/469124767 – mail: c4.uoict.so.soc.cs@cor.difesa.it =====

ART. 16 – (rispetto norme trattamento dati personali) (GDPR)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'Art. 13 del Regolamento UE nr.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei

diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. =====

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Contraente (o Procuratore munito di necessari poteri) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. In ragione dell'oggetto del presente Contratto, ove il Contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'A.D. contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" o "sub-Responsabile del trattamento" ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, essa si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'Art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Contraente si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'A.D., relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Con la sottoscrizione del Contratto il Contraente si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'A.D., ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Il Contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia

modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.” =====

ART. 17 (sottoscrizioni)

La presente Obbligazione Commerciale consta di n. 10 (dieci) pagine interamente scritte - allegati esclusi e n. 10 righe scritte oltre le sottoscrizioni. ==

Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe. =====

PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO IN FASE AFFIDAMENTO

Brig.Gen. Maurizio LAMBIASE (documento firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

Sig. Cristiano RUFINI (documento firmato digitalmente)

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE

Gen. D. Sandro SANASI (documento firmato digitalmente)

Riferimento: Lettera di Ordinazione n. 136 del 30/09/2025 (da citare in fattura)

Oggetto: GARA 101 - Programma DII – Rinnovo licenza SW Onefirewall Alliance per la prevenzione delle minacce cibernetiche Rep. C4 – II esperimento – CIG B7F7B601E3 - CUP D87H25000940001 – Capitolo 1412/3 – E.F. 2025 – RDO n. 5572855 del 12/08/2025.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Descrizione	Imponibile
Programma DII – Rinnovo licenza SW Onefirewall Alliance per la prevenzione delle minacce cibernetiche Rep. C4, come da requisito tecnico operativo e dettaglio prezzi in allegato.	€. 119.502,00
Totale imponibile	€. 119.502,00
IVA esente ai sensi art. 72 comma 3 punto 2 del D.P.R. 633/72	€. 0,00
TOTALE	€. 119.502,00

1 n.1 Licenza WCF Server	€ 17.600,00
1 n.1 Licenza WCF IP Feeds (unlimited)	€ 10.872,00
1 n.1 Licenza WCF Agent	€ 9.100,00
1 n.1 Modulo d'integrazione Checkpoint	€ 20.039,00
Servizio specialistico di configurazione e personalizzazione della piattaforma comprensiva degli add-on	€ 14.445,00
Servizio di Formazione, della durata di 40 ore, a favore del personale tecnico del COR preposto all'impiego e alla manutenzione della piattaforma (anche sugli gli add-on)	€ 4.012,00
Servizio di supporto remoto h24 (phone, chat, email) 2417 della durata di 12 mesi	€ 12.037,00
Servizio di supporto on-site della durata di 15 giornate lavorative (Lun-Ven 08:00-18:30)	€ 12.037,00
Manutenzione applicativa, aggiornamento ed evoluzione del software	€ 19.360,00
	Imponibile
	€ 119.502,00



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE



REQUISITO TECNICO OPERATIVO

**Rinnovo licenze capacità operativa per la prevenzione e analisi
della minaccia cibernetica Onefirewall Alliance**

Edizione 2025

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Redatto da	Data
Servizio Gestione Operativa ICT	26/03/2025
Sezione SOC	
TC. Francesco PECCI	

LISTA REVISORI

Ufficio/Sezione/Nominativo
SMD VI REPARTO – UFFICIO CYBER

REGISTRO DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Capitoli/paragrafi modificati	Osservazioni

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

INDICE

1.	OBIETTIVI.....	1
2.	RIFERIMENTI.....	1
3.	SITUAZIONE “AS IS”.....	1
4.	SITUAZIONE “TO BE” – OGGETTO E SPECIFICHE DI FORNITURA.....	1
5.	ESIGENZA FINANZIARIA.....	2

1. OBIETTIVI

L'obiettivo del presente Requisito Tecnico Operativo è definire i requisiti per il rinnovo delle licenze e del supporto della capacità OneFirewall Alliance e l'acquisizione, per valutazione, di nuove *feature* atte a migliorare la postura di sicurezza e incrementare la reattività per le operazioni di blocco di minacce informatiche identificate sulla base di indicatori di compromissione.

2. RIFERIMENTI

N.A.

3. SITUAZIONE "AS IS"

Il CERT e il SOC operano sulla base di procedure approvate di *Early Warning* e *Incident Management* per esercitare la difesa perimetrale e attuare la prevenzione delle attività malevole.

Nell'ambito di queste procedure, una parte degli indirizzi IP identificati come malevoli viene bloccata mediante la piattaforma *OneFirewall Alliance*.

Tale piattaforma è in grado di bloccare in maniera proattiva e automatica le minacce informatiche identificate sulla base degli indicatori di compromissione forniti in input. Tale attività viene effettuata tramite uno specifico *plug-in* che permette la comunicazione diretta della piattaforma con il *firewall* in dotazione per la protezione perimetrale.

La lista degli indicatori di compromissione, arricchita da informazioni di *Threat Intelligence* che caratterizzano anche la natura degli indirizzi IP sorgenti, viene utilizzata dal OneFirewall Agent, che si interfaccia in real-time con i *router* perimetrali, per aggiungere, modificare o eliminare regole di *routing* tramite accesso alle ACL (Access Control List), permettendo in questo modo un blocco automatico delle minacce.

Attraverso tale piattaforma, il CERT e il SOC sono pertanto in grado di applicare in modo diretto il blocco degli indirizzi IP identificati quali sorgenti di minacce *cyber*.

Il CERT alimenta la piattaforma fornendo la lista di indirizzi IP malevoli in modo che vengano bloccati sul *firewall* perimetrale. Tale azione può essere impostata in modo da avvenire in modo automatico o previa ulteriore verifica da parte dell'analista.

A seguito di un *Pilot* effettuato presso il COR durante l'anno 2023, è stata riscontrata la potenziale utilità dei seguenti *add-on* alla Basic Platform attualmente in dotazione alla Difesa:

- WCF Domains Feeds;
- WCF Url Feeds;
- WCF Hash Feeds;
- OFA Mobile.

Al fine di valutare compiutamente l'efficacia di tali componenti aggiuntivi nel contesto operativo reale nel quale il COR attua la difesa cibernetica delle infrastrutture della Difesa, si reputa necessario proseguire l'attività di test iniziata con il *Pilot*, eseguendo un *Proof of Value* (POV) dei suddetti *add-on* nel corso del 2024.

4. SITUAZIONE "TO BE" – OGGETTO E SPECIFICHE DI FORNITURA

Si specificano di seguito gli elementi di fornitura minimi richiesti e loro caratteristiche:

- Rinnovo in continuità, per la durata di 12 mesi, della *subscription* per la piattaforma *OneFirewall Alliance Basic Platform* in dotazione al COR (in scadenza al 28/02/2025), con le seguenti caratteristiche e configurazioni minime:
 - Installazione della soluzione on-premise
 - Licenza WCF Server;
 - Licenza WCF IP Feeds (unlimited);
 - Licenza WCF Agent;
 - Modulo d'integrazione Checkpoint;
 - Modulo d'integrazione IBM QRadar;

-
- OFA APP [Dashboard];
 - OFA Real Time Analytics [Dashboard Elastic];
 - DNS OneDefender;
 - Implementazione ed esecuzione, per una durata di 12 mesi, delle Prove di Valore relative ai seguenti *add-on*:
 - WCF Domains Feeds;
 - WCF Url Feeds;
 - WCF Hash Feeds;
 - OFA Mobile.
 - Servizio specialistico di configurazione e personalizzazione della piattaforma comprensiva degli *add-on*;
 - Servizio di Formazione, della durata di 40 ore, a favore del personale tecnico del COR preposto all'impiego e alla manutenzione della piattaforma (anche sugli *add-on*);
 - Servizio di supporto remoto h24 (*phone, chat, email*) 24/7 della durata di 12 mesi;
 - Servizio di supporto *on-site* della durata di 15 giornate lavorative (Lun-Ven 08:00-18:30);
 - Servizio di manutenzione applicativa, aggiornamento ed evoluzione del software.

5. ESIGENZA FINANZIARIA

Nelle tabelle seguente si riportano il riepilogo degli oggetti di fornitura richiesti e le relative stime economiche di massima (prezzi IVA esclusa).

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE
PATTO DI INTEGRITA'

OGGETTO: GARA 101 - Programma DII – Rinnovo licenza SW Onefirewall Alliance per la prevenzione delle minacce cibernetiche Rep. C4 – CUP D87H25000940001 – Capitolo 1412/3 – E.F. 2025.

tra

il Comando per le Operazioni in Rete - Ufficio Amministrazione

e

la Ditta Sfera Defence S.r.l...... (di seguito denominata Ditta),
sede legale in Roma (RM)....., via Giulio Vincenzo Bona.....n. 120... codice
fiscale/P.IVA 16966541001....., rappresentata da Cristiano Rufini.....
..... in qualità di Amministratore Delegato.....

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata

comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data Roma 25/08/2025.

Per la Ditta:

**Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)**

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (GURI n. 196 del 23 agosto 2010).

DICHIARAZIONE
(ex D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000)

In relazione a quanto in oggetto, il sottoscritto Cristiano Rufini, nato a Roma (RM) il 26/10/1980, residente a Roma (RM) in Largo dell'Olgiata n. 15, in qualità di Amministratore Delegato della Sfera Defence S.r.l., con sede legale in Roma (RM), via Giulio Vincenzo Bona n. 120, Partita IVA/C.F. 16966541001

DICHIARA

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di assumere gli obblighi connessi con l'identificazione dei lavoratori previsti dall'art. 18, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010.

Istituto bancario: BPER Banca S.p.A.; IBAN: IT82V0538705038000004445558;
ABI: 05387;
CAB: 05038 ;
C/c: 000004445558 ;
CIN: V ;

GENERALITA' DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO:

- Nome Cristiano cognome Rufini cod. fisc. RFNCST80R26H501A
~~-Nome _____ cognome _____ cod. fisc. _____~~
~~-Nome _____ cognome _____ cod. fisc. _____~~

La società si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

La società accetta che l'Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Località, Roma, lì 25/08/2025

Timbro e firma

SFERA DEFENCE S.R.L.
Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 ROMA
C.F. e P.IVA 16966541001 REA 1696053

